





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR





ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI' 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVI' (Cn) Tel. 0174 43144 Fax n.0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it http: www.icmondovi2.gov.it C.F.: 93055460047



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR nº 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2° del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. nº 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina ai sensi della normativa vigente le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.

Il presente regolamento non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione che può essere diluita nel tempo o che comportino un onere finanziario fino €. 1.000,00 (euro mille/00), detta cifra può essere estesa a € 2.000,00 (euro duemila) per incarichi, debitamente documentati, a figure professionali di natura fiduciaria anche con riferimento all'aver già prestato positivamente la medesima attività presso la scuola.

Art. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste con riguardo alla opportunità e all'interesse di utilizzare in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto risorse ed esperienze presenti nel territorio.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno quindi:

- Titolo di studio
- Curriculum del candidato con: esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- Esperienze metodologiche-didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri di selezione:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente ovvero valore innovativo del progetto presentato dal candidato

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna.

Infatti il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Art. 3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la prestazione delle

domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Per ciascun avviso deve essere specificato:

- L'oggetto della prestazione
- La durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione
- Il corrispettivo proposto per la prestazione e i criteri adottati per la selezione

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie generalmente riconosciute di chiara fama.

Nel caso di progetti prospettati da esperti esterni e fatti dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi -CCNL scuola-tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto nell'ambito delle disponibilità di bilancio quando c'è trattativa diretta senza avviso.

- 2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario ove più conveniente all'Amministrazione
- 3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato, poiché l'incarico non determina l'attivazione di un rapporto d'impiego.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

A) I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o su sua delega da un suo sostituto.

B) Ai fini della selezione dei candidati verranno presi in considerazione i seguenti criteri qualità del servizio, unicità del servizio, costo del servizio, accessibilità del servizio.

C) Per particolari attività/progetti potranno essere individuati criteri più specifici o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggio nell'ambito di un tetto massimo. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il regime fiscale è quello consequente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere di norma durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono

rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 6 - CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; o per incompatibilità prevista dalle normative
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n' 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente all'Anagrafe della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n' 165/2001.

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ESPERTI ESTERNI

TABELLA IMPORTO MASSIMO DEI COMPENSI

<u>Personale interno alla pubblica amministrazione :</u>
<u>Compensi per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica e dei fondi di bilancio</u>

PERSONALE DOCENTE

| Tipologia | Importo orario |
|--|----------------|
| Attività di insegnamento | €. 35,00 |
| Attività di non insegnamento docente | €. 17,50 |
| (da rapportare per il personale ATA al | |
| profilo di appartenenza) | |

PERSONALE ATA

| Tipologia | Importo orario |
|-------------------------------------|----------------|
| Collaboratori scolastici | €. 12,50 |
| Assistenti amministrativi e tecnici | €. 14,50 |

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 : Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione

| Tipologia | Importo |
|--|---|
| Direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative | fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere |
| Coordinamento, progettazione, produzione e validazione di materiali, valutazione, monitoraggio | fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orari per professori universitari |
| Docenza | fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orari per professori universitari |
| Assistenza tutoriale, coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti dal progetto formativo | fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orari per professori universitari |

Personale esterno alla pubblica amministrazione

€ 45,00 per esperti esterni

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 02.10.2017 con delibera n. 7